

CONVENZIONE

tra

La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo

e

Camera di Commercio di Lucca

relativa al progetto

“BUILDING CAPACITY E PROMOZIONE ECONOMICA NEL COMUNE DI DURAZZO”

ex lege 84/01

articolo 5, comma 2, lettera f)

Considerato che

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato all'Unione Italiana delle Camere di Commercio (di seguito “Unioncamere”) l'approvazione del progetto **“BUILDING CAPACITY E PROMOZIONE ECONOMICA NEL COMUNE DI DURAZZO.”** Promosso dalla Camera di Commercio della Spezia e gestito da La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo sita in La Spezia (Italia) Piazza Europa,16 ;
- La Camera di Commercio di Lucca è un partner di progetto

Il 21 dicembre 2009, Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto una Convenzione (di seguito “Convenzione Unioncamere”), che regola i progetti finanziari ex lege 84/01, art. 5, comma 2, lettera f;

con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati allocati i fondi per l'Unioncamere relative all'annualità 2002.

tutto ciò considerato

L'Azienda speciale della Camera di Commercio della Spezia La Spezia Euroinformazione
Promozione e Sviluppo, nella persona del suo Presidente Cristiana Pagni

e

Camera di Commercio di Lucca , nella persona del suo Presidente Claudio Guerrieri

convengono quanto segue:

Articolo 1
(Preambolo)

La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2
(Assegnazione dell'incarico)

La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo assegna alla Camera di Commercio di Lucca l'incarico di realizzare le attività previste a carico di quest'ultimo nell'ambito del Progetto di cui trattasi, così come definite al successivo art. 3.

Articolo 3
(Oggetto)

La presente convenzione regola i rapporti fra i sottoscrittori relativamente alla realizzazione delle attività del Progetto poste a carico della Camera di Commercio di Lucca, così come individuate nella scheda tecnica e nella relativa documentazione di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 4
(Durata della convenzione)

La data di avvio del Progetto è prevista per il 01 gennaio 2012 e la presente convenzione ha validità di 24 mesi a partire dalla data succitata, salvo proroghe.

Articolo 5
(Risorse umane impiegate)

Le attività di cui al precedente art. 3 dovranno essere svolte dal personale segnalato dalla Camera di Commercio di Lucca a La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo.. A tal fine, la Camera di Commercio di Lucca potrà avvalersi di personale interno e/o di personale contrattualizzato a progetto.

E' fatto obbligo al personale segnalato dalla Camera di Commercio di Lucca di effettuare al più alto livello professionale le attività affidate.

La Camera di Commercio di Lucca dovrà comunicare tempestivamente a La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo eventuali variazioni nel personale segnalato ai sensi del precedente comma 1. Le variazioni dovranno essere determinate da motivi sostanziali e tali da non pregiudicare gravemente l'esecuzione delle attività del Progetto.

Articolo 6
(Risorse finanziarie riconosciute)

Per lo svolgimento delle attività richiamate all'art. 3 della presente convenzione viene riconosciuto alla Camera di Commercio di Lucca un importo, comprensivo di IVA e di ogni altro onere di natura fiscale, di complessivi € 8.051,00 e di cui € 6.615,90 a valere sui fondi della Legge 84/2001 ed € 1.260,00 di cofinanziamento in natura, a fronte delle seguenti voci di costo:

	1. 84/2001	Altri fondi
Personale:	1.200,00 € (senior)	300,00 €
	3.840,00 € (junior)	960,00 €
Diarie:	585,90 €	65,10 €
Viaggi:	540,00 €	60,00 €
Spese Generali	450,00 €	50,00 €

L'importo di cui al precedente comma 1 è individuato a preventivo. Le risorse finanziarie riconosciute alla Camera di Commercio di Lucca verranno erogate con le modalità riportate al successivo art. 8, come rimborso dei costi effettivamente sostenuti, idoneamente documentati e rendicontati.

Articolo 7
(Relazione sulle attività svolte e rendicontazione finanziaria)

In considerazione della necessità di ottemperare agli obblighi di relazione e rendicontazione semestrale di cui all'art. 4, comma 1, della Convenzione Unioncamere – MISE, la Camera di Commercio di Lucca si impegna a trasmettere, con cadenza semestrale, a La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo, la documentazione qui di seguito riportata:

- a) relazioni sulle attività svolte ai sensi dell'art. 3
- b) rendicontazioni finanziarie relative ai costi effettivamente sostenuti ai sensi dell'art. 6, comprensive della documentazione contabile, in originale o conforme all'originale.

Le relazioni e le rendicontazioni finanziarie verranno estese utilizzando la modulistica che verrà tempestivamente trasmessa a La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo.

Articolo 8

(Modalità di corresponsione delle risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie riconosciute alla Camera di Commercio di Lucca ai sensi dell'art. 6 verranno erogate con le modalità descritte qui di seguito per ciascuna voce di costo:

1. i rimborsi spese per le retribuzioni del personale senior e junior verranno erogati alla Camera di Commercio di Lucca al termine di ogni semestre di attività, a fronte della presentazione delle relazioni e delle rendicontazioni finanziarie previste dall'art. 7;
2. i rimborsi spese per i viaggi e per le diarie del personale senior e junior verranno erogati alla Camera di Commercio di Lucca al termine di ogni semestre di attività, a fronte della presentazione delle relazioni e delle rendicontazioni finanziarie previste ai sensi dell'art. 7 e di valida documentazione (titoli di viaggio, fattura o ricevuta alberghiera, attestazione del chilometraggio percorso in caso di spostamento con automezzo proprio, etc.);
3. nel caso di acquisizione di beni e/o servizi la Camera di Commercio di Lucca dovrà, di volta in volta, sottoporre a La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo, per la relativa autorizzazione, i rispettivi preventivi di spesa. I relativi rimborsi verranno erogati a conclusione del relativo semestre di rendicontazione, a fronte di richiesta di pagamento e trasmissione di copia conforme delle fatture e dei documenti contabili e fiscali emessi dai fornitori. Tali documenti dovranno:
 - a) essere emessi esclusivamente a fronte di beni e/o servizi acquisiti, limitatamente all'importo costituente il loro corrispettivo, senza pertanto includere altri corrispettivi per spese sostenute per finalità estrinseche all'attività da svolgere;
 - b) indicare nel dettaglio la natura dei beni e/o servizi acquisiti, come preventivo;
 - c) riportare la seguente dicitura: “Spesa sostenuta in attuazione del Progetto **“Building capacity e promozione economica nel comune di Durazzo”** - Fondi ex art. 5 comma 2 lettera f) Legge 84/2001.

Articolo 9

(Ritardo nell'adempimento. Inadempimento)

La Camera Di Commercio di Lucca dovrà espletare le attività ad essa assegnate nel rigoroso rispetto dei termini stabiliti dagli art. 3 e 4 della presente Convenzione.

La Camera Di Commercio di Lucca è tenuta a segnalare a La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo con la massima tempestività, qualsiasi difficoltà o previsione di ritardo nell'adempimento.

A fronte di notizia o di rilievo di ritardo nell'adempimento, La Spezia Euroinformazione e Sviluppo inviterà formalmente la Camera Di Commercio di Lucca ad effettuare o ad ultimare, con una proroga temporale rispetto al termine iniziale, le attività previste, dandone comunicazione al delegato alla spesa di UNIONCAMERE.

Si considera inadempimento:

- a) la mancata ultimazione di un'attività entro il termine previsto ai sensi dell'art. 3;
- b) l'incompleta trasmissione delle relazioni e delle rendicontazioni finanziarie, così come previsto ai sensi dell'art. 7.

Nelle forme e nei modi concentrati con il delegato alla spesa dell'Unione Italiana, e fatte salve le più gravi conseguenze che dovessero discendere dall'inadempimento, La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo disporrà di non erogare alla Camera Di Commercio di Lucca le risorse finanziarie inizialmente riconosciute ai sensi dell'art. 6.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

E' fatto espresso divieto di cedere a terzi la presente convenzione.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, valgono il Codice Civile, le leggi e le norme applicabili, comprese le norme comunitarie e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

La presente Convenzione potrà essere modificata solo con atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 11
(Foro competente)

Per ogni e qualsivoglia controversia competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.

Articolo 12
(Allegati)

L'allegato 1 di cui al precedente art. 3 forma parte integrale e sostanziale della presente convenzione che, sottoscritta in tre originali, viene come appreso sottoscritta.

Cristiana Pagni	Claudio Guerrieri
Presidente	Presidente
La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo	Camera di Commercio di Lucca